

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 499 - 13838/2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI CIRIÈ - 1^ VARIANTE
PARZIALE AL PRG - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Visti i decreti della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018, n. 503-26107/2018 del 26/10/2018, n. 108-3600/2019 del 3/04/2019, n. 378-10523/2019 del 7/10/2019 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative, trattenendo invece a sé quella del "*bilancio*", "*avvocatura, affari legali e affari istituzionali*";

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 382-10821/2019 dell'11/10/2019 con cui sono state conferite nuove deleghe al Vicesindaco Marco Marocco;

Premesso che per il Comune di Ciriè:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con modifiche *ex officio* con deliberazione Giunta Regionale n. 20-4013 del 3 ottobre 2016, pubblicata sul B.U.R. n. 41 del 13/10/2016;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 40 del 4 novembre 2019, il Progetto Preliminare della 1^ Variante Parziale al PRG vigente, ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso con nota prot. n. 55011 del 27/11/2019 e consegnato a mano alla Città Metropolitana in data 28/11/2019 (ns. prot. n. 101745/2019), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. VP_037/2019)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 15.406 abitanti al 1971; 19.004 abitanti al 1981; 18.151 abitanti al 1991, 18.199 abitanti al 2001 e 18.415 abitanti al 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011, in significativo incremento;
- superficie territoriale di 1.773 ettari dei quali 1.697 di pianura e 76 di collina; circa 1.717 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%; 54 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 2 ettari, presentano superfici con pendenza superiore al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, circa 1.362 ettari appartengono alla Classe II[^]. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 87 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 7** della Città Metropolitana di Torino denominata "**CIRIACESE-VALLI DI LANZO**", ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani - **Ambito 6 "CIRIACESE"** di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "*... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.*";
- è classificato quale **Polo medio** dall'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 nell'ambito delle Polarità e gerarchie territoriali;
- è individuato dal PTC2, agli articoli 24 e 25 delle N.d.A. quale **Ambito Produttivo di Livello 2**;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. **non** inserisce il Comune in un *Ambito di Diffusione Urbana*;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Bretella S.P. n. 2 - S.P. n. 16 e dalle Strade Provinciali n. 15 di Ceretta Superiore; n. 16 di San Maurizio; n. 18 di Robassomero; n. 19 del Sedime; n. 2 di Germagnano; n. 22 del Colle Forcola; n. 25 di Grange di Nole;
- sistema di trasporti: il Comune è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Caselle-Ciriè-Lanzo-Ceres ed è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) con la linea Ciriè-Lingotto-Pinerolo;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dai Torrenti Stura, Stura di Val Grande, Bendola e Banna;

preso atto che con Sentenza TAR Piemonte n. 00798/2019, pubblicata in data 12/07/2019, sulle aree delle zone urbanistiche ATi4, ATrC1, ATrC2 e ATi2, venivano annullate le previsioni del vigente PRG, ripristinando il previgente strumento urbanistico approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 4-3482 in data 16/07/2001;

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto il Comune di Ciriè a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 4/11/2019, di adozione del Progetto Preliminare della 1[^] Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della 1[^] Variante Parziale al PRG vigente del Comune di Ciriè adottata, con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone delle modifiche formulate anche sulla scorta di una indagine conoscitiva svolta a

seguito dell'approvazione del Piano Regolatore e finalizzata ad acquisire una serie di informazioni dai cittadini, dai professionisti e dai propri uffici.

Le variazioni necessarie, valutate dall'Amministrazione Comunale, in ragione dell'interesse pubblico che rivestono, sono principalmente dirette a:

- **riconsiderare** le previsioni insediative sulla base delle attuali esigenze e delle effettive possibilità attuative ed in particolare:
 - ridefinire alcune aree ricomprese negli ambiti di trasformazione urbanistica, nell'ottica di confermare gli interventi che presentano una reale fattibilità, con conseguente contenimento dell'uso del suolo (ATrC3 e Ava2);
 - riconoscere ad alcune aree ancora libere nell'ambito del tessuto consolidato, l'effettiva funzione di verde di pertinenza, nell'ottica di salvaguardare gli spazi verdi degli insediamenti con destinazione residenziale (TC2 e TC4);
 - aggiornare il sistema delle aree per servizi pubblici in base alle effettive destinazioni (ex scuola di Frazione Vastalla, lasciato per Orti Urbani, verde in via San Giovanni Bosco, immobile CIS - ex Cascina Macario per servizi sociali);
- **recepire** gli effetti della citata Sentenza del TAR Piemonte per le zone urbanistiche **ATi4**, **ATrC1**, **ATrC2** e **ATi2** mediante il ripristino sulle stesse delle previsioni del previgente strumento urbanistico generale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-3482 in data 16/07/2001;
- **apportare** alle Norme di Attuazione puntuali aggiornamenti allo scopo di adeguare le stesse alla sopravvenuta normativa e di potenziarne l'efficacia applicativa, nel rispetto del livello di "parzialità" delle modifiche;
- **apportare** alla cartografia del PRG gli aggiornamenti conseguenti alle modifiche proposte;

preso atto, altresì che la documentazione contiene la verifica della compatibilità dei contenuti di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e con la disciplina in materia di *industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.)* in considerazione della presenza dello Stabilimento ENI S.p.A. di Robassomero.

La Variante contiene altresì la verifica di coerenza degli interventi con i Piani sovracomunali, (PTR e PPR) ed in particolare con il PTC2.

preso atto che il Piano Regolatore del Comune di Ciriè è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e la Variante in oggetto non introduce usi insediativi in aree agricole o prive di potenzialità edificatorie;

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Comune di Ciriè n. 40 del 4 novembre 2019 di adozione della 1^ Variante Parziale al PRG:

- **contiene** *la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ed il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), ... e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga*, così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

preso atto che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, il *“Documento di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.”*, adottato con deliberazione Giunta Comunale n. 117 del 7 agosto 2019, è stato trasmesso dal Comune ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) e tra questi anche alla Città Metropolitana, in data 12/08/2019, con nota prot. n. 39566/2019, ai sensi dell’Allegato 1 lett. j.2. della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).”*;

preso atto che, l’Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale, in seguito all’acquisizione dei contributi ricevuti dai Soggetti con Competenze Ambientali, in data 25 settembre 2019 ha espresso **parere di esclusione** dall’assoggettamento della Variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); il citato parere è stato trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n. 45507/2019 del 30/09/2019 (PEC ns prot. n. 81437 stessa data);

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell’articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla L. 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della *lettera b), comma 44, art. 1* della citata Legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot.

n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; comma 2, articolo 50 "*Difesa del Suolo*";

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **11 gennaio 2019;**

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'articolo 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della 1^a Variante Parziale al PRG vigente del Comune di Ciriè, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 4 novembre 2019, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3

dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che** rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale non saranno formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Ciriè, per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 11 dicembre 2019

Il Vicesindaco Metropolitano

*Delegato Risorse Umane, Patrimonio, Sistema Informativo e
Provveditorato, Protezione civile, Pianificazione Territoriale e Difesa del
Suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate, Comunicazione Istituzionale,
Affari e Servizi Generali, Diritti Sociali e Parità, Welfare,
Minoranze Linguistiche, Rapporti con il Territorio
(Marco MAROCCO)*